



COMUNE DI SANTA LUCE
PROVINCIA DI PISA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE
AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento**
- Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione**
- Art. 3 - Gestione del servizio**
- Art. 4 - Funzionario responsabile**

CAPO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

- Art. 5.- Disciplina generale**
- Art. 6 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità**
- Art. 7 - Tipologia dei mezzi pubblicitari**
- Art. 8 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione**
- Art. 9 - Autorizzazioni**
- Art. 10 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

CAPO III IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art. 11 - Criteri generali**
- Art. 12 - La pubblicità esterna**
- Art. 13 - Gli impianti per le pubbliche affissioni**

TITOLO II DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .

CAPO I DISCIPLINA GENERALE

- Art. 14 - Applicazione dell'imposta e del diritto**
- Art. 15 - Classificazione del Comune**
- Art. 16 - La deliberazione delle tariffe**

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – DISCIPLINA

- Art. 17 - Presupposta dell'imposta**
- Art. 18 - Soggetto passivo**
- Art. 19 - Modalità di applicazione dell'imposta**
- Art. 20 - Dichiarazione**
- Art. 21 - Rettifica ed accertamento d'ufficio**
- Art. 22 Pagamento dell'imposta e del diritto**

**CAPO III
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

- Art. 23 – Pubblicità ordinaria**
- Art. 24 – Pubblicità ordinaria con veicoli**
- Art. 25 – Pubblicità con veicoli dell'impresa**
- Art. 26 – Pubblicità con pannelli luminosi**
- Art. 27 – Pubblicità con proiezioni**
- Art. 28 – Pubblicità varia**
- Art. 29 – Imposta sulla pubblicità – Riduzioni**
- Art. 30 – Imposta sulla pubblicità – Esenzioni**
- Art. 31 – Limiti e divieti**

**CAPO IV
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Art. 32 – Finalità**
- Art. 33 – Spazi per affissioni**
- Art. 34 - Affissioni - Prenotazioni - Registro cronologico**
- Art. 35 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio**
- Art. 36 – Modalità delle affissioni dirette in esenzione**

**CAPO V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE**

- Art. 37 - Tariffe - Applicazione e misura**
- Art- 38 - Tariffa – Riduzioni**
- Art. 39 - Diritto – Esenzioni**
- Art. 40 – Spazi riservati ed esenzioni**

**CAPO VI
DISPOSIZIONI COMUNI**

- Art. 41 – Sanzioni tributarie e interessi**
- Art- 42 – Sanzioni amministrative**

**CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 43 – Entrata in vigore – Abrogazione di precedenti disposizioni**

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni, e stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni.

Art. 2 Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto delle norme di legge vigenti che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art. 3 Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, avuto riguardo alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica imprenditoriale, può essere gestita:
 - a. In forma diretta;
 - b. In concessione ad azienda speciale comunale o consortile;
 - c. In concessione a ditte iscritte all'albo dei concessionari di cui all'art. 32 del D.Lgs. 507/1993.Il Consiglio Comunale con apposita delibera determinerà la forma di gestione.
Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato rispettivamente lo statuto o il capitolato d'appalto di gestione.

Art. 4 Funzionario Responsabile

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il funzionario e' individuato nell'ambito dell'Area 1 – Amministrativa del Comune.
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO II

Disciplina della pubblicità

Art. 5 Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del Regolamento;
3. Le forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
4. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei seguenti beni paesaggistici:
 - a) immobili ed aree indicati all'articolo 136 del D.Lgs 42/2004, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del D.Lgs 42/2004
 - b) aree indicate all'articolo 142 del D.Lgs 42/2004
 - c) immobili ed aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole dell'amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Art. 7 Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie, oggetto del presente regolamento, sono classificate in:
 - a. pubblicità ordinaria;
 - b. pubblicità effettuata con veicoli;
 - c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d. pubblicità varia.
2. La *pubblicità ordinaria* è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai corami 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari": i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità

varia". E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La *pubblicità effettuata con veicoli* è distinta come appresso:
 - a. pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno di veicoli in genere di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. La *pubblicità con pannelli luminosi e'* effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.
5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La *pubblicità varia* comprende:
 - a. la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b. la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
 - c. la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d. la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
 - e. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Art. 8

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, con l'osservanza, ove applicabili, delle prescrizioni contenute nel Piano degli impianti pubblicitari.
2. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 7 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per l'installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dall'art. 6
3. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di metri 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a metri 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Art. 9

Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada.
2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale competente in originale ed in copia, allegando:
 - a. un'auto-attestazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con il quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b. un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene installato;
 - c. una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - d. il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso. Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
 - a. della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
 - b. del funzionario responsabile del procedimento;
 - c. del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
 - d. del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento;
4. Il responsabile dell'Ufficio competente avvia il procedimento, acquisendo direttamente i pareri dell'Ufficio di Polizia Urbana e dell'Ufficio Tecnico che devono esprimersi entro 30 giorni dalla data di richiesta del parere di competenza. L'autorizzazione deve essere concessa o negata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa. Il diniego deve essere motivato.

Art. 10

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza Previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

CAPO III

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Art. 11 Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità ed in attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari, da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993. n. 507 e dal presente regolamento.
2. La competenza per l'adozione del Piano sopra indicato e per i relativi adeguamenti e modificazioni, in quanto strumento di pianificazione urbanistica e del territorio, spetta al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

Art. 12 La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica la quantità e la ripartizione degli impianti pubblicitari e degli impianti per le affissioni che possono essere installati nel territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica ed alla circolazione del traffico.
2. Sono escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 6 del presente regolamento.
3. Il piano regola inoltre i seguenti punti fondamentali:
 - a. La definizione delle zone del territorio comunale in cui è possibile installare i mezzi pubblici nonché la localizzazione degli impianti per le affissioni;
 - b. La tipologia e quantità degli impianti al fine di consentire l'installazione in forma razionale ed armonica sul territorio comunale;
 - c. Le eventuali deroghe alle norme del codice della strada per l'installazione degli impianti;
 - d. I criteri per il collocamento degli impianti sugli edifici e lungo le strade del territorio comunale;
 - e. Le norme per la richiesta, per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti da parte degli interessati, nonché le norme sulla loro manutenzione e sostituzione e la revoca dell'autorizzazioni da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - f. Le dimensioni massime consentite ove non previsto dal D.Lgs 30.04.1992 n. 285
4. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi, nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 13 Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq 68, di cui mq. 20 destinati alle affissioni prive di rilevanza economica e mq. 48 destinati alle affissioni di natura commerciale.
2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è

destinata per il:

- a) 20% alle affissioni di natura istituzionale , sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale
 - b) 70% alle affissioni di natura commerciale
 - c) 10% riservato alle affissioni dirette
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a. vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b. standardi porta manifesti;
 - c. posters per l'affissione di manifesti;
 - d. tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e. superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f. altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
 5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
 6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 6 del presente regolamento.
 7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
 8. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
 9. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

Disciplina generale

Art. 14

Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 15

Classificazione del Comune

1. Il Comune di Santa Luce risulta essere classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, nella Classe V (quinta).

2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il termine indicato nell'articolo seguente, disponendo contestualmente l'adeguamento delle tariffe.

Art. 16
Deliberazione delle tariffe

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs n. 507/1993, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera a) della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, le tariffe dell'imposta e del diritto sono deliberate dalla Giunta Comunale, su proposta del Servizio Tributi, entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno; in caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO II
Imposta sulla pubblicità – Disciplina

Art. 17
Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità, la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 18
Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso. Lo stesso soggetto è tenuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione iniziale della pubblicità e delle eventuali variazioni della stessa; l'eventuale avviso di accertamento d'ufficio o di rettifica è notificato nei suoi confronti; altresì è destinatario degli atti e procedure per la riscossione coattiva di imposte, accessori e spese.

Art. 19
Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla

pubblicità.

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
9. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento

Art. 20 **Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 18 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12 (ordinaria), 13 (pubblicità con veicoli) e 14, commi 1, 2, e 3 (pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni) del D.Lgs 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 21 **Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. Entro due anni dalla data in cui è stata, o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione di cui al precedente articolo, il Comune o il Concessionario in caso di concessione del servizio, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al soggetto passivo, di cui al precedente articolo 18, anche a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
2. L'avviso deve esser motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo

hanno determinato. L'avviso contiene l'indicazione delle tariffe applicabili, in relazione al soggetto interessato ed alla fattispecie in questione, in base a quelle approvate dalla Giunta Comunale per le annualità oggetto dell'avviso stesso; le norme del presente Regolamento, eventualmente richiamate nell'avviso, sono riprodotte nel loro contenuto essenziale mediante l'indicazione del numero e dell'oggetto degli articoli che lo contengono.

3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
 - l'ufficio comunale che ha emesso l'atto, il suo indirizzo, l'orario di servizio, i numeri di telefono e fax;
 - il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario;
 - l'importo dell'imposta, o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni tributarie dovute, degli interessi, nonché delle eventuali spese di notifica a carico del destinatario, il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica, entro cui effettuare il pagamento e le modalità del medesimo, nonché il termine e le modalità per l'adesione all'accertamento;
 - il termine e le modalità per l'eventuale opposizione del ricorso e la Commissione Tributaria competente;
 - le modalità per la presentazione di eventuale richiesta di riesame in autotutela dell'avviso, indirizzata al funzionario responsabile per la gestione dell'imposta, senza che ciò comporti sospensione o interruzione dei termini per il ricorso giurisdizionale, di cui al punto precedente.
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Art. 22

Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o al Concessionario in caso di concessione del servizio. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alla dichiarazione all'art. 20. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a Euro 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni deve essere effettuato alla richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti.
5. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità ed Affissioni o al Concessionario in caso di concessione del servizio. Il Comune o il Concessionario in caso di concessione del servizio, provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

CAPO III

Imposta sulla pubblicità

Art. 23

Pubblicità ordinaria

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 7, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993 per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 19.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie degli impianti, nella misura e con le modalità previste dai commi 1. e 2. del presente articolo.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie: compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.

Art. 24

Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 7, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1 comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 19.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 23 del regolamento, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 25

Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
 - al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;

- ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
 - secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformità all'art. 13. comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
 3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 26

Pubblicità con pannelli luminosi

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 7, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 19.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui al precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 27

Pubblicità con proiezioni

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 7, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 28

Pubblicità varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
 - a. con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'art. 12 del D.Lgs 507/1993. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 19, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
 - b. da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del D.Lgs 507/1993;
 - c. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo,

indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del D.Lgs 507/1993;

- d. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del D.Lgs 507/1993;
- e. a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del D.Lgs 507/199.

Art. 29

Imposta sulla pubblicità – Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 507/1993:
 - a. per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata attraverso mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni indicate nel comma 1., anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista nel suddetto comma. Tale riduzione non si applica, pur in presenza dei requisiti di cui al comma 1., in relazione ai mezzi che contengono anche messaggi diffusi nell'esercizio di un 'attività economica per promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualunque natura.
3. I requisiti soggettivi previsti alla lettera a. del comma 1 sono dichiarati dall'interessato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, l'interessato è invitato dal Funzionario Responsabile a produrre la documentazione ritenuta necessaria, fissando un congruo termine per adempiere. La dichiarazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto, in caso di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b. e c. del comma 1. sono, per quanto possibile, verificati direttamente dal Comune attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario, il soggetto passivo dichiara, con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalla norma regolamentare sopra citata, che dà diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 30

Imposta sulla pubblicità – Esenzioni

1. Spetta l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per:
 - a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi, nonché per i mezzi

- pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazioni in programmazione;
 - d. la pubblicità, ad esclusione delle insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art 13 del D.Lgs 507/1993;
 - g. pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
 - i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superiori il mezzo metro quadrato di superficie;
2. Ai sensi dell'art.17, comma 1 bis del D.Lgs. n. 507/1993, aggiunto dall'art. 10, comma 1 lett. c), della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, l'imposta non è inoltre dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai sensi dell'art. 2 bis del Decreto Legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito in legge con Legge n. 75 del 24 aprile 2002, per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a metri quadrati 5 l'imposta è dovuta per l'intera superficie; in caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta, ove la superficie complessiva delle insegne non superi il limite di metri quadrati 5. Si intende per insegna di esercizio la scritta di cui all'art. 47, comma 1, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. Si intendono escluse dalla presente esenzione le preinsegne, finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività.
 3. Ai sensi dell'art.13, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, non è dovuta l'imposta per l'indicazione, su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, qualora apposta non più di 2 volte e purché ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 507/1993, aggiunto dalla Legge 27 febbraio 2002 n.16, l'imposta non è altresì dovuta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
 4. Ai fini delle esenzioni di cui al presente articolo, l'attività esercitata, ove rilevante a tale fine, è quella risultante dalle autorizzazioni rilasciate da uffici pubblici, o dalle comunicazioni di inizio attività ad essi presentate dagli interessati, od accertata dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
 5. L'esenzione dall'imposta prevista per la pubblicità effettuata in via esclusiva dagli Enti pubblici territoriali

competete a tali Enti solo per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

6. I comitati, le associazioni, fondazioni, ed ogni altro Ente che non persegua scopi di lucro, ai fini dell'esenzione prevista dalla lettera h) del comma 1) del presente articolo, devono presentare in visione al Comune idonea documentazione, ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione; in mancanza, è dovuta l'imposta sulla pubblicità, non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

Art. 31

Limiti e divieti

1. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 22,00 alle ore 9,00 del giorno successivo e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, salvo eventuali deroghe da concedersi da parte dell'Amministrazione Comunale in occasione di festeggiamenti o manifestazioni di interesse locale.
2. E' vietata in modo permanente la pubblicità sonora , limitatamente alle ore di lezione, nei pressi di istituti scolastici.
3. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
4. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO IV

Il servizio delle pubbliche affissioni

Art. 32

Finalità

1. Il Comune di Santa Luce, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché, nei limiti previsti dall'art. 13, 1^ comma del presente Regolamento e del Piano degli Impianti delle Pubbliche Affissioni, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, sono quelli pubblicati dal Comune, nonché, di regola quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs n. 507/1993.
3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di attività economiche sono quelli che hanno come scopo quello di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 33

Spazi per affissioni

1. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative alle attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti. Il Piano degli impianti delle pubbliche affissioni individua la localizzazione degli impianti per affissioni di pubblica utilità (o pubblico interesse) e per avvisi funebri.

2. I manifesti di natura commerciale sono collocati negli impianti destinati a tale scopo; la loro localizzazione è individuata dal Piano degli impianti delle pubbliche affissioni.
3. I manifesti da affiggere negli spazi per l'effettuazione di affissioni dirette sono classificabili, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs 507/1993, con applicazione dell'imposta in base alla tariffe per essa in vigore, sempre che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'imposta stessa, di cui all'articolo 17 del presente Regolamento e non sussistano cause di esenzione, richiamate dall'articolo 30 del medesimo.
4. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e , contemporaneamente, disponibilità ricorrente di impianti non utilizzati nelle altre classi, la Giunta Comunale, su proposta del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, può disporre la temporanea deroga, per non più di tre mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dal Piano degli impianti delle pubbliche affissioni e dall'art. 13 comma 2. del presente regolamento. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio torna ad essere svolto osservando la ripartizione degli impianti prevista dal Piano. Qualora dovessero essere confermate le eccedenze e le disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario Responsabile propone la definitiva modifica degli spazi, che potrà essere attuata mediante l'approvazione di modifiche al Piano degli impianti delle pubbliche affissioni.

Art. 34

Affissioni – Prenotazioni – Registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 35

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a. per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b. per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 34.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è

considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.

7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il committente può annullare la commissione prima che venga eseguita. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento.
9. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 10 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione.
10. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
11. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 10 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per commissione.
13. Il Comune può autorizzare le imprese funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati ed individuati nel Piano Comunale degli impianti delle pubbliche affissioni, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte delle medesime di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso. Le affissioni riguardanti gli annunci funebri non potranno avere durata superiore a quattro giorni ed il formato dei manifesti dovrà essere quello di un foglio A3
14. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a. le tariffe del servizio;
 - b. l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
 - c. il registro cronologico delle commissioni.
14. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 36

Modalità delle affissioni dirette in esenzione

1. I soggetti che si vogliono avvalere dell'esenzione di cui al successivo articolo 39, devono richiedere l'autorizzazione presso l'ufficio affissioni per un quantitativo di manifesti di dimensioni 70cm. X 100cm. che non dovrà superare il 10% degli spazi destinati alle affissioni dirette e per una durata che non può superare i dieci giorni consecutivi, salvo maggiori disponibilità verificate dall'ufficio competente.
2. Nell'ipotesi in cui vengano prodotte più istanze per lo stesso periodo, l'autorizzazione viene

rilasciata al soggetto che ha beneficiato del minore numero di affissioni, determinate in riferimento all'anno in corso.

CAPO V

Diritto sulle pubbliche affissioni – Tariffe

Art. 37

Tariffe – Applicazione e misura

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
2. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

Art. 38

Tariffa – Riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 507/1993:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo successivo del presente Regolamento;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.
2. I Comitati, le Associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione del 50% della tariffa di cui all'art 20 del D.Lgs 507/1993 devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti territoriali, ai fini della riduzione del 50% della tariffa del diritto, dovrà essere presentata idonea documentazione. La presenza all'interno del manifesto di eventuali sponsor o logo di carattere commerciale, relativamente alla fattispecie previste dall'art. 20 del D.Lgs 507/1993, mantiene la riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 cm quadrati.
4. Le riduzioni non sono cumulabili. Le stesse non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi in urgenza, previsto dall'art. 35 comma 12. del presente Regolamento.
5. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20-bis del D.Lgs 507/1993 introdotto dall'art. 1, comma 480 della

legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 39 **Diritto – Esenzioni**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 507/1993:
 - a. i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d. i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a. si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statuarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).
3. Per i manifesti la cui affissione sia obbligatoria per legge il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g. il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Art. 40 **Spazi riservati ed esenzione dal diritto**

1. Il 10% degli spazi totali per l'affissioni dei manifesti sono riservati alle affissioni dirette, in esenzione dal diritto, ai soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lg 507/1993.
2. L'esenzione di cui al precedente comma è applicabile purchè l'affissione avvenga negli spazi appositamente contrassegnati
3. Il Comune non fornisce personale per l'affissione negli spazi riservati alle affissioni dirette in esenzione.
4. Per usufruire degli spazi riservati alle affissioni dirette in esenzione del diritto, è necessario presentare apposita istanza al competente ufficio al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

CAPO VI **Disposizioni Comuni**

Articolo 41 **Sanzioni tributarie e interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di Euro 51,00, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di

dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto dovuto, si applica la sanzione da Euro 51,00 ad Euro 258,00, purché vi sia stato un pregiudizio all'attività di controllo da parte dell'ufficio.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, è applicabile la riduzione ad un quarto della sanzione in caso di adesione del contribuente all'accertamento mediante pagamento degli importi dovuti, entro il termine per proporre ricorso alle Commissioni Tributarie.

4. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta o del diritto dovuto, si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Si applica la norma di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ravvedimento, ove ne sussistano i presupposti.

6. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nelle misure di legge per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 42

Sanzioni amministrative

1. Il Comune vigila, a mezzo della Polizia Municipale, del Servizio Tributi, e di altri, eventuali, servizi o uffici individuati da successivi provvedimenti per la definizione delle procedure e/o di organizzazione, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al precedente comma 1. comportano sanzioni amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, senza pregiudizio delle sanzioni tributarie e delle procedure per l'applicazione delle medesime, in caso di violazione degli obblighi tributari.

3. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento, e di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione amministrativa da Euro 206,00 a Euro 1549,00, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, e dell'art. 51 del D.Lgs. n. 213/1998; la sanzione viene graduata, in sede di applicazione da parte degli organi competenti del Comune, in relazione alla tipologia degli impianti pubblicitari oggetto della violazione ed al tipo di violazione compiuta.

4. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il Comune ordina la rimozione del mezzo pubblicitario abusivo; decorso il termine previsto nell'ordinanza, l'Ufficio competente per l'autorizzazione procede alla rimozione d'ufficio, avvalendosi dei servizi tecnici comunali. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, una volta eseguita la rimozione, essere sottoposti a sequestro a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, nonché dell'imposta, sanzioni ed interessi; gli interessati possono ottenere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di cauzione pari a quanto dovuto al Comune, da prestare nei termini indicati nel provvedimento di sequestro.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, nonché dell'applicazione delle sanzioni amministrative, il Comune, o il Concessionario del servizio Pubblicità ed Affissioni, può effettuare la copertura immediata delle pubblicità abusiva, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive; comunque, in caso di violazione concorrente degli obblighi tributari, il Concessionario procede alla notifica dell'avviso di accertamento, per il recupero dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, oltre all'applicazione delle sanzioni tributarie e degli interessi.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché all'aggiornamento del Piano generale degli Impianti.

CAPO VII
Disposizioni finali e transitorie

Articolo 43

Entrata in vigore – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1[^] gennaio 2007
2. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, vengono ad essere abrogate le norme contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.02.1994.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché quelle del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

